

SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO: RAGIONARE OLTRE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE

Silvia Quatrini

1) Altereco sas, Pavia, altereco@alterecosas.it

SOMMARIO

A partire dal 1991 la normativa sulla sicurezza e salute sul lavoro si è evoluta introducendo il concetto di valutazione dei rischi. La redazione del DVR è il risultato di un'attività analitica complessa; limitarsi alla domanda: "cosa è obbligatorio per legge?" non aiuta a centrare l'obbiettivo.

PAROLE CHIAVE

valutazione rischi; sicurezza e igiene del lavoro; DVR; programma degli adempimenti

1. Evoluzione della normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Negli anni '50, la normativa in vigore riguardante la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro era costituita da tre DPR fondamentali [1,2,3] riportanti tabelle di riferimento per i medici del lavoro, elenchi di requisiti per macchine e attrezzature e regolamenti di sicurezza per cantieri edili e affini.

Nel 1991, l'appartenenza alla Comunità Europea, con il proprio sistema di Direttive e Regolamenti, ha portato alla pubblicazione del D.Lgs. 277/91 [4]; questo testo normativo ha introdotto il concetto di VDR (Valutazione dei Rischi) specificatamente per esposizioni a piombo, amianto e rumore.

Nel 1994, sempre in recepimento a Direttive europee, avviene la pubblicazione del D.Lgs. 626/94 [5], con i successivi aggiornamenti, in coesistenza con una serie di testi normativi autonomi riguardanti rischi specifici.

A partire dal 2008, tutti gli argomenti di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, tranne [6, 7, 8], sono stati raccolti nel D.Lgs. 81/08 (detto anche Testo Unico) [9].

Il "Testo Unico" è un documento di oltre mille pagine che si arricchisce in continuazione, anche per mezzo di circolari e risposte ad interpelli.

1.1 Il salto di qualità del D.Lgs. 81/08

La normativa attuale ha un approccio globale che si fonda sulla costruzione del Servizio di Prevenzione e Protezione; il discorso legislativo dà estrema importanza alle azioni di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori di ogni grado e indirizza ad un processo valutativo che deve necessariamente prevedere un cronoprogramma di azioni di prevenzione e protezione, ordinate in base alle priorità (risultati della valutazione dei rischi), con schede di mansione precise e dettagliate, comprensive delle indicazioni sulla sorveglianza sanitaria e sulla gestione dei rischi residui.

La formulazione vigente del testo unico sottolinea che devono essere valutati tutti i rischi, compreso lo Stress Lavoro Correlato (SLC).

1.2 Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro: gli obblighi di legge

A partire dal D.Lgs. 626/94, gli obblighi in capo al Datore di Lavoro sono diventati molteplici: in primis, quello di valutare i rischi.

La valutazione dei rischi deve seguire metodi oggettivi e verificabili, applicando processi di ragionamento di tipo scientifico.

Deve essere istituito il Servizio di Prevenzione e Protezione, e il sistema di squadre di emergenza e primo soccorso.

Sono previste numerose e complesse scadenze cogenti, ad esempio: per la formazione dei lavoratori; per alcuni rischi specifici (aggiornamento quadriennale rischi fisici); per il corretto addestramento all'utilizzo dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale); per specifiche macchine e attrezzature (PLE, carrelli elevatori,



macchine movimento terra ...); per la gestione dei rischi di esposizione agli agenti cancerogeni e mutageni (registro esposizione) etc.

Gli adempimenti coinvolgono anche i rapporti tra diversi attori, ad esempio tra Committente e Appaltatore (DUVRI, PSC).

È richiamata la normativa sulla responsabilità di impresa [10].

Titoli e allegati sono dedicati in maniera specifica alla conformità dei luoghi di lavoro, delle attrezzature e delle macchine (RESS), ad impianti e apparecchiature elettriche, ai rischi chimici, fisici, biologici etc.

2. L'approccio formalistico alla Valutazione dei Rischi

Il desiderio di semplificare il processo valutativo ragionando su "elenchi definiti di obblighi" storicamente ha prodotto due casi estremi:

- la redazione di corposi DVR elaborati da software di compilazione automatica, con risultati ridondanti e di mera citazione della normativa:
- l'autocertificazione di aver eseguito la valutazione dei rischi (una sorta di "tutto ok" implicito a seguito di analisi sommaria di screening).

Nel tempo la ricorrenza di questo tipo di documenti è diminuita, ma la mentalità formalistica produce ancora i propri frutti, come negli esempi elencati sotto.

2.1 **DPI**

I DPI devono intervenire solo per gestire il cosiddetto "rischio residuo", cioè il rischio che rimane dopo aver applicato le azioni di prevenzione stabilite grazie all'analisi del rischio.

In molti casi, i DPI sono utilizzati per affrontare il rischio *tout court*, bypassando di fatto il processo valutativo; questo atteggiamento, tra l'altro, nella maggior parte dei casi comporta la scelta di DPI non idonei in conseguenza alla mancanza di dati precisi.

La sensazione di aver ottemperato all'obbligo di fornire i DPI in realtà si basa su presupposti errati o incompleti.

2.2 Esposizione a sostanze chimiche pericolose

Le norme UNI di riferimento per i monitoraggi ambientali [11] comportano, per la rappresentatività statistica dei risultati, l'esecuzione di numerose prove.

Spesso le imprese ricorrono a (costosi) monitoraggi e misure di inquinanti (esposizione a legni duri, silice, formaldeide, altro) in assenza di solidi protocolli di pulizie e manutenzioni; un ambiente sporco non dovrebbe essere monitorato, né è corretto eseguire le pulizie e le manutenzioni solo in vista dei monitoraggi.

Le campagne di monitoraggio in questi casi sono inutili o non rappresentative della situazione quotidiana del luogo di lavoro.

2.3 Sorveglianza Sanitaria

È frequente l'applicazione delle stesse azioni di sorveglianza sanitaria a lavoratori di diverse mansioni con fasce di rischio diverse, quando il grado di incertezza dei risultati della valutazione dei rischi è troppo elevato e prevale quindi l'atteggiamento cautelativo di eseguire comunque i controlli sanitari.

Tale pratica ha dei costi e non è lecita dal punto di vista dei diritti dei lavoratori.

2.4 Aggiornamento quadriennale rischi fisici

Soprattutto nel caso del DVR di esposizione al rumore, avendo un obbligo di aggiornamento quadriennale, si nota molto spesso che la situazione monitorata rimane del tutto simile ad ogni aggiornamento; in particolare, quasi mai è messo in pratica il P.A.R.E. (piano aziendale di riduzione esposizione) che avrebbe appunto lo scopo di diminuire l'esposizione; oppure, i DPI effettivamente in uso hanno caratteristiche di attenuazione diverse da quelle indicate nel DVR a seguito dei calcoli di verifica.

Il DVR viene aggiornato ogni quattro anni per mero rispetto dell'obbligo esplicito, ma i contenuti rimangono spesso solo sulla carta.

2.5 Sicurezza durante le manutenzioni

Raramente le attività di manutenzione sono analizzate nel DVR, perché sporadiche e anche non del tutto note; queste attività spesso portano rischi molto elevati in aziende normalmente



a rischio basso in quanto richiedono lavori in altezza o in spazi confinati; possono portare rischi di intrappolamenti all'interno di macchine e impianti e in generale di gravi infortuni, soprattutto in aziende in cui l'attività lavorativa normale non evidenzia particolari criticità.

La necessità di eseguire comunque tali azioni porta alla sottovalutazione dei rischi, l'obbligo di valutazione in realtà non è stato ottemperato in maniera completa.

2.6 Elenco delle priorità

La valutazione dei rischi con l'applicazione di metodi oggettivi e verificabili, compreso quello della matrice PXD, dovrebbe portare ad un programma degli adempimenti classificato per gravità, cioè un elenco delle priorità.

Spesso avviene che un'azienda si concentri su un problema di minore importanza, sprecando tempo e risorse; l'obbligo di valutazione in realtà non è stato ottemperato in maniera completa.

2.7 Valutazione dello Stress Lavoro correlato

La difficoltà di eseguire con metodi oggettivi e verificabili questa valutazione, che richiederebbe professionalità dedicate, porta alla semplice applicazione di check list che dovrebbero essere valide solo come primo approccio; solitamente, il processo valutativo non prosegue oltre questo punto. L'obbligo di valutazione dei rischi è stato ottemperato solo in maniera formale.

3. I vantaggi di un approccio non formalistico alla valutazione dei rischi per la ricerca del benessere nei luoghi di lavoro

Il DDL che si domanda "Cosa sono obbligato a fare per legge?" in gran parte può rispondersi (gli obblighi espliciti del D.Lgs. 81/08 sono numerosi e complessi; ne abbiamo fatto qualche esempio al paragrafo 1.2), ma non potrà mai trovare un elenco completo di obblighi precisamente definiti da spuntare come "fatto".

Lo spirito della normativa ha un piano di lettura culturale e di indirizzo; il DDL deve fare la valutazione dei rischi con l'obbiettivo di portare verso lo zero malattie professionali e infortuni; "come" lo fa non può essere rigidamente determinato, sia perché sarebbe impossibile tecnicamente (attività lavorative e luoghi di lavoro sono tutti diversi) sia perché si andrebbe contro il diritto di libertà di impresa.

Ecco perché la domanda "cosa sono obbligato a fare?" spesso ha come risposta "dipende da cosa fai, come lo fai e come lo farai e dai risultati della valutazione dei rischi".

Se si partisse dalla valutazione dello stress lavoro correlato, alla ricerca di un luogo di lavoro di benessere, la mentalità del valutatore cambierebbe radicalmente: curando l'ergonomia, diminuendo i fattori di rischio per raggiungere uno stato di comfort, migliorando i processi di lavoro, ammodernando i modi di comunicazione e organizzazione interni, si avrebbero a cascata benefici sulla sicurezza e salute durevoli e strutturali, ottemperando automaticamente anche ad una serie di "obblighi".

Cercando i modi per diminuire lo stress correlato al lavoro, una serie di scelte troverebbe una via di soluzione razionale ed efficace per la riduzione di infortuni e malattie professionali.

3.1 Uso corretto dei DPI

I DPI devono essere utilizzati solo quando serve, dopo attenta valutazione dei rischi e solo sul "rischio residuo", cioè prima devono essere eseguite le azioni di prevenzione.

Si raccomanda sempre di sentire il parere dei lavoratori prima dell'acquisto; a parità di prestazioni, sono disponibili sul mercato soluzioni diverse.

Un DPI scomodo o ritenuto inutile (perché il posto di lavoro è troppo degradato) o di scarsa qualità sarà fonte di disagio e conflitto, e il luogo di lavoro rimarrà comunque problematico.

3.2 Gestire al meglio il rischio di esposizione a sostanze chimiche pericolose

La valutazione del rischio chimico parte dall'analisi delle sostanze in uso; la prima azione di prevenzione è quella di ricercare tutte le alternative possibili alle sostanze pericolose, soprattutto se cancerogene e mutagene.

In seguito, bisogna ragionare sulla possibilità di lavorare a cicli chiusi e in generale limitare tutti i modi di dispersione, contaminazione, esposizione.



Molto spesso, le carenze partono dai modi di pulizia e dai maggiori rischi durante le manutenzioni; scrivere e applicare le procedure di manutenzione e pulizia è vantaggioso a prescindere dagli obblighi di legge; inoltre, quando tutti i lavoratori concorrono ai fini di ottenere un luogo di lavoro più confortevole nella quotidianità, una serie di problematiche trova naturalmente la propria soluzione.

3.3 Il ruolo del Medico Competente

La partecipazione del Medico Competente al processo valutativo è di fondamentale importanza, anche per la gestione dei casi individuali.

Si dovrebbe indire la riunione del Servizio di Prevenzione e Protezione annuale anche quando non è obbligatoria, incoraggiando la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza interno, anche in piccole aziende.

3.4 Controllare i rischi fisici

Privilegiare gli interventi alla fonte e diminuire il rischio è certamente fonte di benessere per i lavoratori e di risparmio in termini di azioni di sorveglianza sanitaria.

Se i problemi di esposizione sono legati a macchine obsolete e mancanza di manutenzioni, la soluzione progettuale (nuove macchine) e gestionale (programma delle manutenzioni) porta ad grandi vantaggi in termini di risparmio energetico, qualità e continuità della produzione, diminuzione del rischio infortunistico per gli addetti.

La diminuzione dell'esposizione ai rischi fisici (rumore, vibrazioni, microclima inadeguato etc) comporta la diminuzione di stanchezza e stress mentale.

3.5 Prevenire i rischi durante le manutenzioni

Deve essere presente un programma di manutenzioni preciso, dettagliato e temporalmente scandito, sulla base dei contenuti dei libretto di uso a corredo come integrati dall'esperienza dei manutentori stessi. Privilegiare azioni di prevenzione primarie potrebbe anche voler dire sostituire o dismettere una certa macchina, se i vantaggi in termini di risparmio energetico, qualità e continuità della produ-

zione, diminuzione del rischio infortunistico per gli addetti diventano significativi.

3.6 Il programma degli adempimenti

La valutazione dei rischi non deve schedulare quanto deve essere garantito di base. Se per esempio l'impianto elettrico non è a norma, ovviamente questa non conformità deve essere risolta immediatamente.

Le azioni progettuali e gestionali per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e salubrità del luogo di lavoro sono più complesse perché riguardano i modi di attenuazione dei rischi come analizzati nei casi specifici; queste azioni devono essere tabellate con un cronoprogramma fattibile, individuando le risorse e i gruppi di lavoro incaricati dello svolgimento.

Il controllo periodico dello stato di avanzamento dei lavori garantisce il rispetto dei tempi e motiva le persone coinvolte all'esecuzione del progetto, producendo gratificazione.

3.7 La ricerca del benessere nei luoghi di lavoro

"Lavorare stanca", ma è anche soddisfazione per i risultati.

La ricerca del benessere nei luoghi di lavoro può iniziare da passi molto semplici: per esempio una cura continua dell'ordine e della pulizia produce risultati immediati sulla salute (diminuzione delle polveri) e sulla sicurezza (passaggi sempre liberi).

Nei passi successivi le azioni possono diventare sempre più sofisticate, fino a introdurre elementi estetici e di comfort; un ambiente di lavoro bello e confortevole sicuramente avrà un alto contenuto in termini di sicurezza e salubrità; il processo deve essere continuo e partecipato.

4. Bibliografia

- [1] D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 "Norme generali per l'igiene del lavoro"
- [2] D.P.R. 547/1955 "Infortuni sul lavoro"
- [3] D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164
- [4] D.Lgs. 277/91 "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.83/477/CEE, n. 86/188/CEE E n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 Luglio 1990, n. 212"



- [5] D.Lgs 626/94 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269 /CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CEE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro"
- [6] D.lgs. Governo n. 151 del 26/03/2001 sul miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento
- [7] D.lgs. Governo n. 262/2000 in materia di protezione dei giovani sul lavoro
- [8] D.lgs. Governo n. 17/2010 "Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori"
- [9] D.lgs. Governo n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
- [10] Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"
- [11] UNI EN 689:2018 "Esposizione nei luoghi di lavoro -Misurazione dell'esposizione per inalazione agli agenti chimici - Strategia per la verifica della conformità coi valori limite di esposizione occupazionale"

